

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.**

**Atto n. 116.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, con riferimento dell'articolo 6, rileva che la disposizione reca la disciplina dei giochi pubblici a distanza e del sistema concessorio. In particolare, sottolinea che la norma elenca le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta. Fa presente, inoltre, che viene confermata la durata novennale delle future concessioni per il gioco a distanza e viene chiarito quali giochi pubblici raccolti a distanza sono gestiti mediante pluriconcessionari e quali, invece, mediante monoconcessionari. Infine segnala che i commi da 5 a 8 recano il complesso delle regole volte a strutturare i futuri rapporti concessori, nello specifico: requisiti di partecipazione alle gare, obblighi che assumono i concessionari, istruttoria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle domande di partecipazione alle gare e schemi dei contratti di conto di gioco tra concessionario e gioca-

tore. Per quanto riguarda gli oneri che assumono i concessionari, sottolinea che il suddetto articolo 6 prevede, tra l'altro, il pagamento da parte del concessionario di oneri di concessione sia attraverso la corresponsione di un importo *una tantum* prestabilito, pari a 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta, sia mediante il pagamento di un canone annuale determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario stesso, calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte. Al riguardo fa presente che la relazione tecnica, da un lato, esclude che il predetto complesso di regole generi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e, dall'altro, afferma che il pagamento degli oneri di concessione da parte del concessionario invece genera un effetto finanziario positivo, che viene quantificato in 200 milioni di euro nel 2024 e in 150 milioni di euro nel 2025, per quanto riguarda il pagamento dell'importo *una tantum* prestabilito per ogni concessione richiesta, e in un importo valutabile in 50 milioni di euro per il 2025 e in 100 milioni di euro dal 2026 al 2033 nonché in 50 milioni di euro nel 2034, per quanto concerne la corresponsione del canone annuo. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, giacché prende atto della quantificazione delle maggiori entrate proposta dalla relazione tecnica che appare verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi e degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, fermo restando che, per quanto riguarda invece la destinazione di tali maggiori entrate, rinvia a quanto osserverà in seguito in merito alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 25.

Con riferimento agli articoli 12 e 13, evidenzia che le norme affidano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche per l'operatività della rete telematica da parte dei concessionari e di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L'iscrizione al-

l'albo è subordinata al pagamento di una somma pari a 200 euro per il primo anno e 150 euro per i successivi, dal quale deriva un maggior gettito, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 6 milioni di euro per il 2024 e a 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033. In proposito evidenza che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica e che la metodologia utilizzata per le stime del gettito è coerente con quella impiegata in precedenti relazioni tecniche concernenti analoghe fattispecie. Sotto questo profilo non ha pertanto osservazioni da formulare. In ogni caso, rileva che gli effetti di gettito sono quantificati fino al 2033, anziché in via permanente, presumibilmente in quanto tale anno corrisponde al termine di una concessione novennale affidata nel 2024, come previsto dall'articolo 23, comma 3, del presente decreto. Pertanto, pur rilevando il carattere prudenziale della stima, ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i motivi di tale iscrizione pluriennale a fronte di una disposizione che invece è di carattere permanente.

In relazione all'articolo 20, in merito ai profili di quantificazione, evidenza che la norma stabilisce che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale. Si prevede altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. In proposito, osserva innanzitutto che la norma, pur prescrivendo con riguardo all'adozione del citato regolamento la previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di

consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità. In merito a tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo. Inoltre, rileva che andrebbe altresì acquisito l'avviso del Governo anche con riguardo all'esclusione della responsabilità erariale per l'adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal presente articolo. Infatti, pur rilevando il carattere ordinamentale della disposizione in esame, rammenta tuttavia che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, se da un lato non erano stati previsti effetti a carico della finanza pubblica, dall'altro la limitazione della responsabilità aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo, si veda ad esempio l'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, volta a favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici.

Con riguardo agli articoli da 23 a 25, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni finali e transitorie in esame mantengono ferma la vigente disciplina in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza fino al relativo riordino e dispongono l'immediato avvio dell'assegnazione delle concessioni dei giochi in scadenza al 31 dicembre 2024, incrementando il fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 con le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13, comma 2, quantificate dalla relazione tecnica, come visto in precedenza, in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Inoltre, le medesime disposizioni stabiliscono che le maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera n), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo per l'attuazione della delega fiscale. Ciò posto, rileva che le disposizioni in esame, a

fronte di maggiori entrate, puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera *n*), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo sono immediatamente destinate a incrementare il citato fondo per l'attuazione della delega fiscale, quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari – per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento – devono essere, evidentemente per ragioni prudenziali, una volta acquisite, versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate al fondo medesimo. Rileva altresì che, anche in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo *una tantum* prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, all'articolo 6, comma 5, lettera *p*), si prevede una diversa utilizzazione dei relativi introiti, sebbene anch'esse siano già puntualmente quantificate dalla relazione tecnica. Infatti, tali maggiori entrate – per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame – non sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi, probabilmente a causa del differente impatto che esse presentano sull'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno che ne renderebbe difficile il successivo utilizzo per finalità di copertura qualora esse fossero destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale. In merito a tali aspetti, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.